

ALLEGATO “A”

**Direttiva per il raccordo funzionale
tra gli Enti operanti ai sensi della L.68/99**

Direttiva per il raccordo funzionale tra gli Enti operanti ai sensi della L.68/99 in merito a:

1. accertamento

L'iscrizione negli elenchi provinciali avviene di norma a seguito dell'accertamento della Commissione sanitaria, ex art. 4 Legge 104/92, integrata con operatori del Settore Sociale, sulla base di una programmazione degli accertamenti che le Aziende Sanitarie Locali concorderanno con la competente Amministrazione Provinciale, di concerto con i Servizi Lavoro provinciali competenti;

I soggetti interessati effettuano l'accertamento presso l'Azienda Usl, territorialmente competente secondo le seguenti modalità:

- i soggetti disabili non iscritti presentano la domanda ai Servizi Lavoro provinciali competenti. Il Servizio Lavoro provinciale competente li iscrive con riserva e invia i nominativi per l'accertamento all' Azienda U.S.L. competente per il territorio;
- i soggetti disabili avviati con riserva di successivo accertamento sanitario vengono inviati dai Servizi Lavoro provinciali competenti alle Commissioni sanitarie competenti per l'effettuazione dei controlli di permanenza dello stato invalidante e dell'idoneità alle mansioni lavorative, che devono rispondere entro 30 giorni dalla data di arrivo;
- nel caso in cui la Commissione, in sede di controllo della permanenza nello stato invalidante del disabile, accerti una variazione della percentuale di invalidità (in più o in meno) è tenuta ad inviare al Servizio Lavoro provinciale competente la nuova relazione conclusiva del verbale di accertamento;
- qualora il disabile abbia effettuato la visita di accertamento o di controllo della permanenza nello stato invalidante nei precedenti 365 giorni, al fine di un inserimento lavorativo, il Comitato Tecnico può decidere l'opportunità di effettuare la valutazione di cui all'art. 8 comma 1 del D.P.C.M. 13 gennaio 2000, limitatamente alla misura delle capacità già accertate nonché alla validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato, anche mediante la relazione conclusiva di accertamento e attraverso tutti gli atti a sua disposizione;

L'attività di accertamento si conclude con la predisposizione, da parte della Commissione, di una **relazione conclusiva** prevista dall'art. 6 DPCM 13 gennaio 2000.

Tale relazione, intesa come strumento di valutazione collegiale, deve essere inviata dalla Azienda USL al Servizio Lavoro provinciale competente e alla persona disabile.

E' inoltre ritenuto necessario ridurre i tempi di certificazione affinché il disabile sia collocato in tempi certi, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2 della legge 68/99, le aziende USL devono inviare la relazione conclusiva (art. 6 del DPCM 13 gennaio 2000) corredata dal profilo socio lavorativo ai Servizi Lavoro provinciali competenti contestualmente alla trasmissione della stessa alla Commissione di verifica del Ministero del Tesoro;

I Direttori Generali delle Aziende USL devono inviare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione alla Giunta Regionale in merito:

- alle modalità organizzative messe in atto per il funzionamento delle Commissioni di accertamento (in particolare il numero delle Commissioni, la localizzazione, la composizione delle stesse, i tempi di attesa e le modalità di accertamento);
- alla verifica dei protocolli di rapporto e coordinamento definiti con le Amministrazioni Provinciali.

2. Attività per incontro domanda offerta lavoro

L'attività di incontro domanda - offerta di lavoro per il collocamento mirato, con o senza convenzione, avviene nel Servizio Lavoro provinciale competente sulla base della relazione conclusiva corredata dal profilo socio -lavorativo (art. 6 del DPCM del 13.1.2000) ed anche in raccordo con i Servizi Socio-sanitari competenti per territorio, che supportano l'attività di accertamento.

Per la Convenzione nominativa nella pubblica amministrazione per i disabili con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario è prevista una attività di raccordo fra i servizi competenti del lavoro e i servizi socio-sanitari competenti per territorio.

I Servizi socio-sanitari, per i disabili che hanno già concluso positivamente un tirocinio terapeutico, possono segnalare, ai servizi del lavoro territorialmente competenti i nominativi dei disabili al fine di predisporre un eventuale percorso per l'inserimento mirato: che può essere comprensivo anche di un tirocinio formativo.

I Servizi Lavoro provinciali competenti, (previo accertamento sanitario della Commissione di cui al D.P.C.M. del 13.1.2000) e i servizi socio-sanitario competenti per territorio definiscono le modalità del percorso per l'inserimento mirato che può essere comprensivo anche di un tirocinio formativo sulla base di quanto previsto dalla L. 196/97, art. 18 e D.M. n.142/98.

Il tirocinio formativo può anche essere svolto nella P.A. soggetta all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 L. 68/99.

Al termine del percorso per l'inserimento mirato sarà cura dei tutors (uno dei quali può essere nominato anche fra gli operatori dei servizi socio- sanitari) relazionare ai Servizi Lavoro competenti della Provincia, sull'esito dell'attività formativa svolta.

Per i soggetti già iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 comma 1 L.68/99:

- i Servizi Lavoro provinciali competenti predispongono, attraverso i colloqui individuali, e sentito il Comitato Tecnico, la scheda individuale del disabile contenente :
le risultanze della relazione conclusiva medica;
- il profilo socio-lavorativo;
- le risultanze dei colloqui;
- quanto esplicitato dall'art.8, comma 1, L.68/99;
- le esperienze professionali e la formale aspirazione al lavoro del disabile al fine di predisporre un progetto di servizio integrato”.

Sulla base della scheda individuale è predisposto e concertato con l'interessato un progetto di servizio integrato contenente l'offerta di servizi a disposizione per migliorare l'occupabilità del disabile: orientamento, tirocini, formazione, tutoraggio ecc.

Nel caso in cui durante il colloquio emergano difficoltà in merito alla immediata possibilità di inserimento al lavoro, l'Ufficio rimetterà gli atti al Comitato Tecnico, che potrà riconoscere la temporanea indisponibilità al lavoro del disabile definendo tempi e modalità di verifica.

Il disabile temporaneamente indisponibile manterrà l'iscrizione nell'elenco dell'art. 8 L. 68/99 con lo stato di disoccupazione conservato.

Per gli avviamenti numerici restano valide le disposizioni previste dalla legge 68/99 art.9 co.5 e dalla delibera G.R. n. 908/01;